

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**MOAVERO MILANESI**)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(**TRENTA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017

Presentato il 19 dicembre 2018

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

1. Finalità.

L'Accordo ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per avviare forme

strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali). Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

2. Contenuto.

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 12 articoli.

L'articolo 1 dell'Accordo ne enuncia i principi ispiratori e lo scopo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'articolo 2 prevede:

a) al paragrafo 1, che le amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e in Niger;

b) al paragrafo 2, la possibilità di stipulazione di ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

politica di sicurezza militare e difesa;

sviluppo e ricerca scientifica, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi della difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;

questioni relative all'ambiente e concernenti le contaminazioni ambientali dovute alle attività militari;

medicina, storia ed eventi sportivi militari;

visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

altre aree e modalità di interesse delle Parti;

c) al paragrafo 3, che le modalità di cooperazione nel campo dell'industria della

difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, saranno le seguenti:

scambi di visite di delegazioni civili e militari;

scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa;

scambio di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;

partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organismi civili e militari della difesa;

partecipazione a esercitazioni militari;

partecipazione a operazioni di mantenimento della pace o umanitarie;

visite di navi o velivoli militari;

scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa;

altri campi di interesse comune delle Parti.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire, ove necessario, cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 4 tratta questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato è riconosciuto allo Stato ospitante per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato in-

viante, invece, esercita il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati da questo commessi, nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio o siano stati commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso. Si precisa altresì che, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o, anche congiuntamente, di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se esse sono state già irrogate, non saranno eseguite. È stata inoltre inserita, su richiesta della Controparte, una clausola di tutela da eventuali maltrattamenti o intimidazioni derivanti dall'esecuzione dell'Accordo o in caso di violazione della legislazione in vigore.

L'articolo 5 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo o in relazione a esse, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 6 prevede la cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, nelle seguenti categorie di armamenti:

navi costruite per uso militare e relativo equipaggiamento;

aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;

carri armati e veicoli per uso militare;

armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

bombe, mine (eccetto quelle anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;

sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

materiali speciali blindati per uso militare;

materiali specifici per l'addestramento;

macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Le attività nel campo dell'industria della difesa, della ricerca, dello sviluppo dell'equipaggiamento militare e del munizionamento possono essere realizzate nei seguenti modi:

ricerca e sviluppo scientifico;

scambio di esperienze nel campo della tecnologia;

produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nelle aree identificate dalle Parti;

supporto alle industrie della difesa e alle istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

L'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazio-

nali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Paesi. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'articolo in esame alla stipulazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 10 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del medesimo Accordo.

L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, si stabilisce che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso uno Scambio di note tra esse, sempre nei limiti dell'Accordo stesso. Si stabilisce, infine, che i programmi di sviluppo che consentiranno l'applicazione dell'Accordo saranno sviluppati e attuati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le Autorità competenti per la sicurezza.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previsti nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

L'Accordo è stato sottoscritto in due esemplari originali in lingua italiana e francese, facenti egualmente fede.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi (alternativamente in Italia e in Niger) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo, si precisa che le stesse non genereranno oneri aggiuntivi in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale della difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa. Nell'ipotesi dell'invio a Niamey di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un tenente colonnello/maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

Spese di missione:

pernottamento (euro 105 al giorno x 2 persone x 2 notti) = euro 420

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 143,99, viene ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e ammonta a euro 115,19. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 38,40) poiché l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 76,79. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tabella A della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 2010, sull'importo di euro 25,15, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 39,73, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 12,99. Sommando tale importo di euro 12,99 alla diaria ridotta a due terzi, indicata in euro 76,79, si ottiene l'importo di euro 89,79 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 269:

= euro 269

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 136,36, viene ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e ammonta a euro 109,09. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 36,36), poiché l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 72,73. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tabella A della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 2010, sull'importo di euro 21,08, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 33,30, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 10,89. Sommando tale importo di euro 10,89 alla diaria ridotta a due terzi, indicata in euro 72,73, si ottiene l'importo di euro 83,62 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 251:

= euro 251

Totale spese di missione

= euro 940

Spese di viaggio:

volo di andata e ritorno (pari a euro 2.000) per due persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 100), ai sensi della normativa vigente (euro 2.100 x 2)

= euro 4.200

Totale onere spese di viaggio e di missione

= euro 5.140

Anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, saranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite della spesa autorizzata, si precisa che:

l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (articolo 2, paragrafo 3, lettera *b.*), di ulteriori visite e incontri tra delegazioni della difesa (articolo 2, paragrafo 3, lettere *a.*, *c.* e *h.*), di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 2, paragrafo 3, lettera *i.*), di supporto alle iniziative di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera *j.* o di cooperazione negli altri settori militari (articolo 2, paragrafo 3, lettera *k.*) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (articolo 2, paragrafo 3, lettera *d.*), così come per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (articolo 2, paragrafo 3, lettera *e.*), o per la partecipazione a esercitazioni militari (articolo 2, paragrafo 3, lettera *f.*) e a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (articolo 2, paragrafo 3, lettera *g.*) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 3, paragrafo 1, lettera *a.*) del personale

italiano inviato in missione in Niger sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'amministrazione;

in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 3, paragrafo 1, lettera *b.*), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

le eventuali cure di urgenza (articolo 3, paragrafo 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;

in merito all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'articolo 6, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione dell'eventuale attività di *procurement* con il Niger e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;

qualora, infine, ai sensi dell'articolo 11, vengano introdotti emendamenti o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo 2 dell'Accordo è dunque pari a euro 5.140 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo nigerino in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità alla normativa europea, per la Parte italiana, e agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme agli articoli 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Come evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché, ai sensi del richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo previa autorizzazione legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano *in itinere* progetti di legge che vertono sulla stessa o analoga materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'amministrazione della difesa.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.08.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 29 AGO, 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 5.140 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DEL NIGER

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Niger (denominati in seguito “la Parte” o “le Parti”):

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché, con gli obblighi della Parte Italiana conseguenti dalla sua appartenenza all’Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione militare nell’ambito del presente Accordo, nonché elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
- c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger.
- d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Niger, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate nigerine.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti campi d’attuazione:

- a. politica di sicurezza e di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
- d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamenti di unità militari e gestione del personale;
- e. formazione ed addestramento in campo militare;
- f. questioni ambientali e relative all'inquinamento provocato da attività militari;
- g. sanità militare;
- h. storia militare;
- i. sport militare;
- j. altri settori militari di comune interesse per le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
- d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Enti civili e militari della difesa;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
- k. eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, in particolare:
 - a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle norme nazionali;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà

trattamenti medici d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i:
 - a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
 - b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni pronunciate non saranno eseguite.
4. I due Stati prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare che le persone sottoposte alla propria giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o di intimidazione ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o in caso di infrazione della legislazione in vigore.

ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 6

COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- b. aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico – amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o protette in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza /Autorità designata dalle Parti.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica del Niger
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	SECRET CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	DIFFUSION RESTREINTE

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o a Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 11

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorità competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate delle due Parti.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate all'Articolo 10 (ENTRATA IN VIGORE).

ARTICOLO 12

DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia effettuata da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dell'altra Parte.

3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 26.09.2014 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL NIGER



PAGINA BIANCA



18PDL0043740